

Accordo di collaborazione tra il Comune di Argenta e il soggetto attuatore "La Zanzara ASP" per la realizzazione di un progetto attuativo di aggregazione e partecipazione della comunità di Bando denominato "Casa del Volontariato a Bando".

S.P. n. del

tra

Comune di Argenta (Ferrara) (C.F.00315410381) rappresentato dal proprio Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona, Dott. Alberto Biolcati Rinaldi, nato a _____ il __/__/____, e domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, il quale agisce non in proprio, ma in nome, per conto ed interesse dell'Amministrazione Comunale in forza dell'art. 24 dello Statuto ed in esecuzione della determina dirigenziale. n. ____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge;

e

Sig./ra _____, nato/a a _____ il __/__/____, residente in _____, via _____, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente Legale Rappresentante dell'Ente "La Zanzara APS", (d'ora in poi Soggetto attuatore) con sede legale in Bando, Parco della Liberazione n. 1, CF 92005210387;

Richiamati:

- l'art. 2 del protocollo n. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che testualmente recita: "Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.";
- l'art. 118, comma 4, della Costituzione italiana che recita testualmente: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.";
- gli artt. 11 e 12 della Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 13 luglio 2004, avente ad oggetto l'illegittimità dell'art. 113 bis del Testo Unico degli Enti Locali, in ragione dell'assenza di competenza legislativa da parte dello Stato in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
- il "Regolamento comunale sul volontariato, sull'associazionismo e sul patrocinio", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/05/1996 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Argenta n. 37 del 27 maggio 2005 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica - Approvazione";
- il Decreto legge n. 117/2017 e ss.mm.ii. Codice del Terzo Settore;
- la Legge Regionale n. 3/2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva";

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 30 del 22/02/2024 è stato approvato il "Progetto Casa del volontariato. La sussidiarietà per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. 3° edizione";
- con deliberazione di Giunta n. 33 del 26/02/2025 è stato approvato il progetto di promozione dell'aggregazione e la partecipazione della comunità nella frazione di Bando nell'ambito del progetto "Casa del volontariato. La sussidiarietà per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. 3° edizione" che comporta la concessione di beni immobili e mobili alle organizzazioni del Terzo Settore senza fini di lucro, a condizioni agevolate, per il perseguimento delle proprie finalità sociali e solidaristiche;
- tra gli obiettivi generali che l'Amministrazione Comunale intende perseguire ci sono la valorizzazione e sviluppo della partecipazione cittadina per favorire l'integrazione sociale attraverso

attività socio-assistenziali, culturali, educative, ricreative rivolte in particolare a bambini, giovani, diversamente abili e anziani;

- l'Amministrazione Comunale, ha nella propria disponibilità il fabbricato sito in Argenta, Località Bando, Parco della Liberazione, 1, denominato "Ex Scuole Elementari di Bando" nel quale, tra le altre attività presenti, sono inseriti alcuni locali denominati "Ex Asilo Nido di Bando";
- i risultati attesi sono, in particolare, la valorizzare l'aggregazione e la partecipazione cittadina per l'integrazione sociale, sostenere attività di interesse generale non economico, promuovere iniziative per giovani e anziani, e sviluppare progetti culturali e ricreativi nella frazione di Bando avendo come proprio fine, obbiettivi unicamente di tipo mutualistico ed iniziative a collante dell'intera frazione. Si intende inoltre favorire la collaborazione per il successo di manifestazioni e garantire il presidio territoriale delle aree e dei beni pubblici;

Premesso, inoltre, che:

- in esecuzione della sopra richiamata deliberazione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 259 del 24/05/2025, e successivamente pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune di Argenta, l'avviso di istruttoria pubblica per la coprogettazione per la promozione dell'aggregazione e la partecipazione della comunità nella frazione di Bando per favorire l'integrazione sociale attraverso attività socio-assistenziali, culturali, educative, ricreative rivolte in particolare a giovani ed anziani;
- alla chiusura del termine, per la presentazione delle istanze di ammissione all'istruttoria è pervenuto un solo progetto attuativo, acclarato al protocollo generale del Comune di Argenta al n. 16.474 del 27/06/2025;
- in data 19/08/2025 alle ore 11.15 si è tenuto il tavolo di coprogettazione tra la Commissione appositamente costituita dall'Amministrazione Comunale e i rappresentanti dei Soggetti richiedenti l'ammissione all'istruttoria dove le parti hanno convenuto il progetto presentato da "La Zanzata APS" è ben articolato e completo e a parere della commissione non richiede né modifiche né integrazioni;
- in data 19/08/2025 ore 12.30 la Commissione del Comune in seduta riservata ha proceduto alla formalizzazione della graduatoria dei progetti presentati, rimandando a successivo atto del Dirigente l'approvazione dei verbali di istruttoria e la selezione del progetto attuativo, nonché il perfezionamento dello schema di convenzione;

ad esito dell'istruttoria pubblica inerente l'approvazione di un progetto attuativo di aggregazione e partecipazione della comunità di Bando e la concessione strumentale, per il perseguimento delle finalità del medesimo progetto, di porzione dei locali all'interno del fabbricato sito in Argenta, Località Bando, Parco della Liberazione, 1, denominato "Ex Scuole Elementari di Bando", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'accordo di collaborazione

L'accordo di collaborazione ha per oggetto il sostegno al soggetto attuatore "La Zanzara APS" per la realizzazione del progetto attuativo di aggregazione e partecipazione della comunità di Bando denominato "La Casa del Volontariato a Bando", di cui al protocollo generale del Comune di Argenta al n. 16.474 del 27/06/2025, e come integrato nella seduta del tavolo di co-progettazione del 19/08/2025, il cui verbale è conservato agli atti.

Art. 2

Durata dell'accordo di collaborazione

1. La durata dell'accordo di collaborazione è stabilita in 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni.
2. L'Amministrazione si riserva di revocare in qualsiasi momento l'accordo di collaborazione per ragioni di pubblica utilità.

Art. 3 Impegni del Comune

1. L'Amministrazione Comunale, per le finalità perseguite dal soggetto attuatore "La Zanzara APS", concede in uso gratuito porzione dell'immobile sito in Argenta, Località Bando, Parco della Liberazione, 1, denominato "Ex Scuole Elementari di Bando" catastalmente identificato alla Sezione Fabbricati del Comune di Argenta al Foglio 75, mappale 28, sub. 2, come da Tipo mappale Prot. n° 250105 del 11/11/2002, Rif. T95821 del 14/01/2025. La porzione di immobile di cui all'oggetto, evidenziata nella **planimetria allegata alla lettera A)** e con attestazione di agibilità e usabilità ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche ed edilizia, con destinazione d'utilizzo a circolo ricreativo come da determinazione dirigenziale n. 46 del 11/02/2025, è situata al piano terra del fabbricato sul lato est dello stesso, ed è costituita da una serie di locali con varia destinazione d'utilizzo e comprendenti nello specifico un locale adibito a cucina, due locali destinati ad attività aula / dormitorio, un locale ripostiglio, un locale bagno ed un locale destinato a bagno per bambini, un disimpegno ed un ingresso. Completa la dotazione dell'immobile un'area esterna di pertinenza. Il tutto come da planimetria catastale Rif. T93963 del 14/01/2025.

2. Il Comune di Argenta è titolare della gestione della caldaia dell'immobile, ivi compresa l'attività di prevenzione incendi, di cui alla SCIA Rif. Pratica VV.F. n. 16732.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere contributi finanziari al soggetto attuatore "La Zanzara APS" per la realizzazione di progetti specifici che siano coerenti con le politiche dell'Amministrazione, prediligano forme di progettazione condivisa e cooperazione con l'Amministrazione Comunale e gli Enti del Terzo Settore, valorizzino la conoscenza e l'evoluzione storica dell'associazionismo ed investano nella formazione e nell'orientamento degli aderenti nonché nel potenziamento e nella qualificazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica. Tali contributi saranno disposti con apposita delibera della Giunta Comunale.

Art. 4 Impegni del Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore "La Zanzara APS" si impegna:

- a dare concreta attuazione al progetto progettuale di aggregazione e partecipazione della comunità di Bando denominato "La Casa del Volontariato a Bando";
- a informare l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza circa le attività programmate;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale per le manifestazioni e i progetti da questa promossi;

e per quanto attiene l'immobile:

- a garantire la custodia e la vigilanza;
- a volturare a proprio carico le utenze di acqua, energia elettrica e riscaldamento;
- a farsi carico degli oneri di pulizia, manutenzione ordinaria e ogni altra incombenza relativa alla gestione dell'immobile.

Art. 5 Uso dei locali

1. Il soggetto attuatore "La Zanzara APS" ha la facoltà piena ed esclusiva di utilizzare i locali assegnati per l'attività propria cui sono destinati, ma non potrà svolgervi attività in contrasto con le omologazioni, i collaudi e le agibilità assegnate all'edificio medesimo e comunque non potrà svolgervi attività e/o manifestazioni configurate tra quelle il cui svolgimento è sottoposto a verifica e permesso rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. La struttura dovrà essere posta, gratuitamente o a condizioni agevolate, a disposizione dell'Amministrazione Comunale per tutte le attività, che la stessa riterrà di programmare rispettivamente per i propri fini istituzionali o di patrocinio. Degli eventuali danni derivanti all'immobile, a parziale deroga di quanto stabilito al successivo art. 7, comma 1), risponderanno rispettivamente l'Amministrazione Comunale o il soggetto patrocinato.

Art. 6

Manutenzione straordinaria e qualificazione dell'immobile

1. Sono a carico della proprietà gli oneri di manutenzione straordinaria come definiti dall'art. 31. lett. b), della Legge 457/78.

2. Il soggetto attuatore "La Zanzara APS" non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dell'immobile concesso senza preventiva specifica autorizzazione formale da parte del Comune di Argenta. A tal proposito sarà cura del Soggetto attuatore presentare un progetto esecutivo, corredato dal relativo computo metrico- estimativo.

3. A seguito della realizzazione dei suddetti interventi, l'eventuale accrescimento dello stato patrimoniale dei locali sarà preso in carico al patrimonio comunale e sarà integrato di comune accordo l'inventario dei beni insistenti sulla struttura.

4. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il soggetto attuatore dovrà acquisirle a sua cura e spese.

5. Il Comune di Argenta, in coerenza con gli atti programmatici e limitatamente alle disponibilità finanziarie, potrà prevedere un concorso spese per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 7

Responsabilità – Assicurazione – Danni patrimoniali

1. Il soggetto attuatore "La Zanzara APS" è costituito custode dei locali di cui al predente art. 3, comma 1. Esso esonera espressamente il Comune di Argenta da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni diretti e indiretti, nei confronti anche dei terzi, che possano derivare dall'uso dei locali o da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Al soggetto attuatore compete ogni responsabilità civile o patrimoniale per gli eventuali danni causati al patrimonio comunale, lo stesso non potrà esperire nei confronti dell'Ente azione alcuna per eventuali furti avvenuti nei locali. Il soggetto attuatore manleva il Comune di Argenta da qualsiasi responsabilità per danni che si verifichino nei locali.

Il soggetto attuatore, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, manlevando il Comune di Argenta da eventi dannosi che possano derivare.

2. Premesso che i locali, affidati in concessione dal Comune di Argenta sono assicurati contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, per i danni derivanti da eventi accidentali, dolosi e forza maggiore, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dei terzi per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti della Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Il soggetto attuatore "La Zanzara APS" si impegna a:

- sottoscrivere polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e, quando ve ne siano, di operai prestatori di lavoro (RCT e RCO) riguardante i propri associati e i terzi fruitori dei locali, in ragione delle tipologia di attività svolta. La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori. Rimangono ad esclusivo carico del soggetto affidatario gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza. Il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del soggetto affidatario - o portati dal soggetto affidatario nell'ambito della struttura oggetto del contratto - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune medesimo o di suoi addetti; la polizza RCT deve estendere la propria copertura alla responsabilità per danni a cose altrui, compresi i beni avuti in uso da terzi, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute; la polizza RCT deve essere emessa in ragione dell'attività prestata dall'associazione a garanzia degli adempimenti di cui alla convenzione stipulata con il Comune di Argenta;
- stipulare una cauzione a garanzia della corretta esecuzione della convenzione, pari al 10% del valore dei locali calcolato per analogia attraverso la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, a garanzia tutte le obbligazioni nella concessione, compresa la restituzione dei locali oggetto di concessione nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale degrado d'uso, compresi gli obblighi di manutenzione ordinaria e prevenzione incendi. La garanzia potrà avere durata annuale, rinnovabile per tutto il periodo della concessione, o durata complessiva pari agli anni di vigenza della concessione e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
 1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
 2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
 3. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
 4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC., 2° comma.
 5. La cauzione sarà svincolata, al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte del soggetto attuatore.

Art. 7 Monitoraggio e controlli

1. L'Amministrazione Comunale, di concerto con il soggetto attuatore "La Zanzara APS", rimane sin d'ora autorizzata ad accedere ai locali nell'esercizio delle sue prerogative istituzionali.
2. Il soggetto attuatore si impegna presentare annualmente una relazione sull'andamento del progetto attuativo. E' facoltà dell'Amministrazione svolgere in qualsiasi momento forme di verifica delle attività svolte e di controllo della loro qualità.

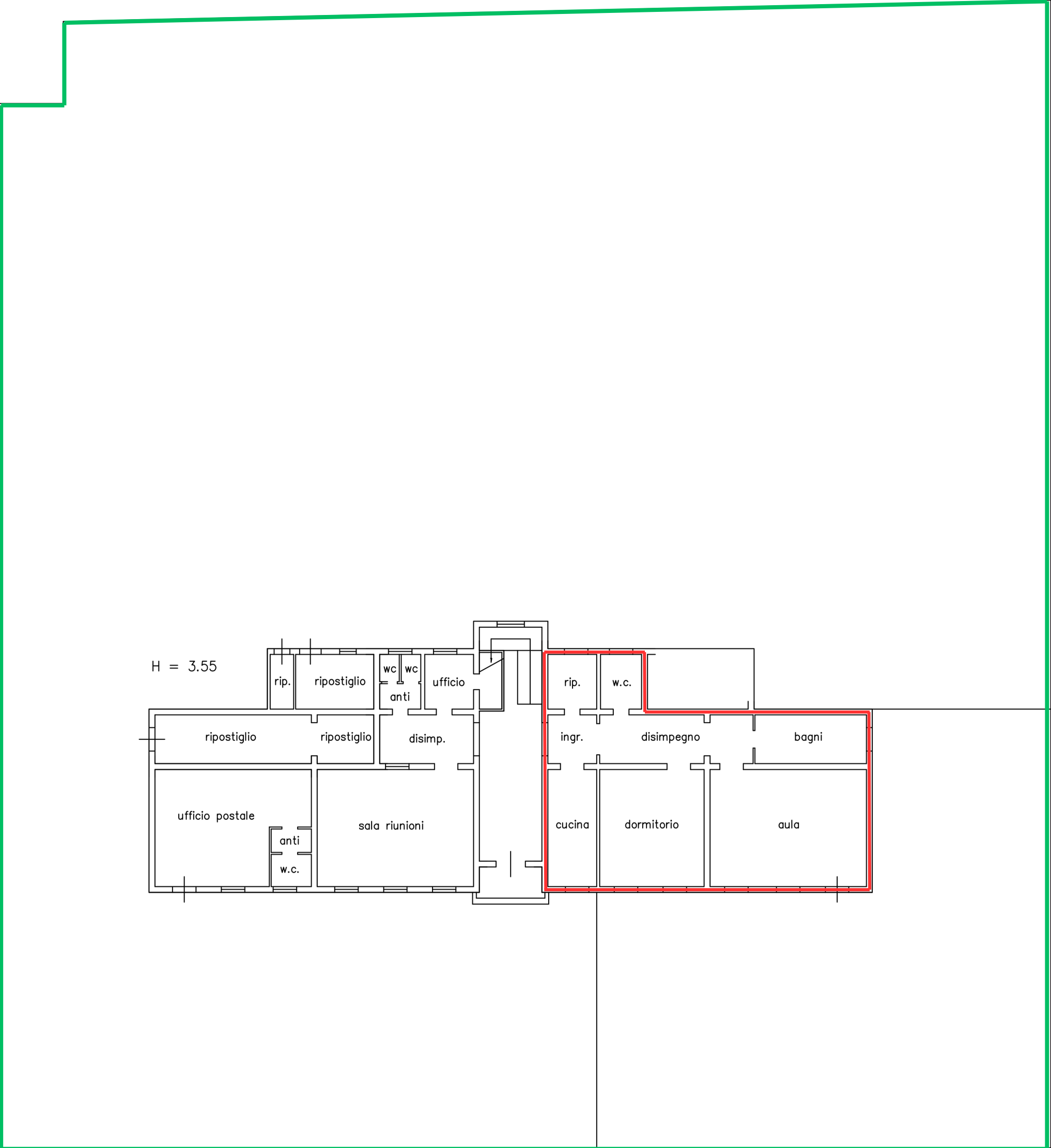
Art. 8 Disposizioni generali e finali

La presente convenzione è redatta nella forma della scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986. Le eventuali spese saranno completamente a carico del Soggetto attuatore.

p. Comune di Argenta
Dirigente Settore Cultura, Turismo e Servizio alla Persona
Alberto Biolcati Rinaldi

p. Soggetto attuatore "La Zanzara APS"
Il rappresentante legale
Sig. Alberto Ulivi

- Locali assegnati
- Area verde esterna assegnata



PIANO TERRA

